

## AVVISO

### **ATTUAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI ICS2– VETTORI STRADALI E FERROVIARI - ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2026**

Roma, 18 novembre 2025 – Si comunica che, come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879<sup>1</sup>, i vettori stradali e ferroviari che trasportano merci verso l'Unione europea sono interessati dagli obblighi derivanti dall'attuazione della release 3- step 3 prevista ai fini dell'implementazione del sistema di controllo delle importazioni ICS 2<sup>2</sup>.

**Si specifica che anche i vettori stradali e ferroviari che entrano nel territorio doganale dell'Unione a bordo di traghetti (cd. Ro-Ro) ricadono nell'obbligo di presentare la Dichiarazione Sommaria d'Entrata (ENS) in anticipo, prima dell'arrivo al porto UE.**

La transizione alla versione 3 dell'ICS2, nonché la Deployment Window concessa ad alcuni operatori economici per iniziare a presentare la dichiarazione sommaria di entrata (ENS), nonché la deroga temporanea concessa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del CDU, richiesta per consentire agli operatori economici del trasporto stradale e ferroviario una transizione più lunga all'utilizzo dell'ICS2 **termineranno il 31 dicembre 2025.**

Sul punto si rimanda a quanto già comunicato con avviso del 10 aprile 2025<sup>3</sup>, con il quale questa Direzione ha provveduto a fornire informazioni circa la tipologia di vettori interessati e i relativi obblighi, stabiliti nell'ambito della Release 3 (Fase 3) del sistema ICS2 per gli operatori del settore stradale e ferroviario, nonché a fornire i dettagli del caso in relazione alla possibilità di adesione alla *deployment window* (dw), prevista dai competenti Servizi unionali e con avviso del 25 agosto<sup>4</sup>, con cui sono stati informati detti operatori della deroga temporanea fino al 31 dicembre 2025.

I vettori operanti nei settori stradali e ferroviari hanno - con riferimento alle merci che entrano nell'Unione Europa attraverso i confini nazionali - **l'obbligo di collegarsi, ai fini dell'invio della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), al nuovo sistema di controllo delle importazioni ICS2 dal 1° gennaio 2026.**

---

<sup>1</sup> La Decisione di esecuzione UE 2023/2879 stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione.

<sup>2</sup> Tale sistema ha la finalità rafforzare le misure di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale, in particolare per tali vettori, prima del loro arrivo in UE, sussiste l'obbligo di invio della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) con la quale sarà effettuata una analisi del rischio per la predetta finalità.

<sup>3</sup> [31f21f2d-55cd-273b-d3a4-c83c538d552d](#)

<sup>4</sup> [4c72d90b-20cf-8fa6-1439-b380e63ad4c1](#)

Si invitano, pertanto, gli operatori a adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire **l'improrogabile adeguamento entro il 31/12/2025**.

Si precisa, infatti, che, già da tempo, i sistemi tecnologici nazionali sono conformi alle più aggiornate specifiche unionali.

Ai fini della corretta implementazione di ICS2 Release 3, come già indicato nella Circolare n. 11 del 12 marzo 2021, anche per questa fase, gli operatori economici interessati, che intendano effettuare le dichiarazioni in proprio, dovranno provvedere alla connessione al sistema unionale STI (*Shared Trader Interface*), attenendosi alla procedura già resa disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia<sup>5</sup>. In alternativa, gli operatori potranno valutare il ricorso a *service provider* esterni, al fine di evitare un'interconnessione diretta con i sistemi unionali e nazionali.

Si raccomanda, inoltre, agli operatori economici di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) nel nuovo sistema ICS2 per garantire la conformità ai requisiti di legge ed evitare potenziali ritardi e sanzioni. A tal fine, è essenziale che i soggetti che depositano le ENS forniscano dati accurati e completi per ogni spedizione a tutti i livelli della dichiarazione.

Relativamente alla completezza e alla qualità dei dati contenuti nella ENS da inviare sul sistema ICS2 si richiamano l'avviso di questa Direzione del 26 maggio 2025<sup>6</sup> e la nota<sup>7</sup> pubblicata dai servizi tecnici (DG TAXUD) della Commissione nell'ambito del traffico aereo, che trova applicazione anche per il traffico stradale e ferroviario, tenuto conto delle specifiche tecniche previste a livello di dati EUCDM per le diverse tipologie di trasporto, come previsto dall'allegato B del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447<sup>8</sup>.

In particolare:

- Le merci classificate con codici HS diversi devono essere dichiarate separatamente all'interno della dichiarazione di spedizione;
- non sono accettabili descrizioni delle merci non complete, o valorizzate in modo generico errato (es. "sconosciuto" o "non disponibile"), così come l'impiego di informazioni aggregate nell'house level della dichiarazione;
- il mittente deve essere indicato già al cd. *house consignment level*. Il mittente dovrà essere un soggetto diverso dal vettore, dallo spedizioniere, dal consolidatore e dall'operatore postale o agente doganale;
- il destinatario deve essere indicato al cd. *house consignment level*. Il destinatario dovrà essere un soggetto diverso dallo spedizioniere, dal consolidatore, operatore postale o agente doganale;

---

<sup>5</sup> istruzioni di colloquio STI (modalità U2S e S2S), reperibili alla pagina [ICS 2 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#)

<sup>6</sup> [ae81d0c9-a8dc-cd97-da5f-bef5f48edc25](#)

<sup>7</sup> [03e9d613-d537-443a-9f38-1e802b7cb3f0\\_en](#)

<sup>8</sup> Ens filing type in f50 per i trasporti stradali e in f51 per i trasporti ferroviari.

- gli operatori sono tenuti a fornire rapido riscontro ad eventuali richieste di informazioni o approfondimenti riferiti a merci ritenute ad alto rischio.

Si rimanda, inoltre, alle informazioni periodicamente fornite dai competenti servizi della Commissione sulla pagina [Import Control System 2 - Taxation and Customs Union - European Commission](#) nonché alle relative informative pubblicate sulla pagina [ICS2 - Publications Office of the EU](#).

Si informa che il supporto tecnologico viene garantito tramite la casella di posta elettronica dell'helpdesk riservata ai servizi unionali, gestita dal partner tecnologico<sup>9</sup>.

**Si evidenzia, infine, che il Sistema ICS1 non sarà più attivo a partire dal 01/01/2026. A partire da tale data, l'inadempienza agli obblighi di presentazione delle ENS e il mancato adeguamento al sistema ICS2 bloccherà l'operatività in ingresso nel Territorio dell'Unione e potrà comportare l'applicazione di sanzioni.**

---

<sup>9</sup> casella [adm.helpdesk.eu@adm.gov.it](mailto:adm.helpdesk.eu@adm.gov.it) riportata nella sezione del sito ADM dedicata ad ICS2.